


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

## **REVISIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA**

\*\*\*\*\*

**TESTO APPROVATO DALLA 7<sup>^</sup> COMMISSIONE  
CONSILIARE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI NELLA  
SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2003**

**Articoli approvati nelle sedute del 15, 16 e 17 luglio 2003**




## TITOLO I PRINCIPI

### Art. 1

1. La Puglia, nell'unità e **indivisibilità** della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e dei valori della Resistenza.
2. La Puglia, per la storia plurisecolare di religiosità e **in particolare di cristianità**, laboriosità ed imprenditività delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.
3. La Regione Puglia favorisce l'autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e **la sicurezza** ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, **della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e della Costituzione italiana.
4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante **con le** iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

### Art. 2

1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.
2. Il territorio **pugliese** è un bene da proteggere e valorizzare **nelle** sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e storico culturale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

#### Art. 3

1. La Regione riconosce nella pace, **nella solidarietà e nell'accoglienza**, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, **anche di genere**, altrettanti diritti fondamentali **dei popoli e** della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, **agli immigrati** e ai diversamente abili.

#### Art. 4


1. **La Regione, riconosce, tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio.**
2. **La Regione valorizza il legame con i pugliesi emigrati.**

#### Art. 5 (ex 4)

1. La Regione tutela i diritti **della famiglia**, dei minori e **degli anziani**.

#### Art. 6

1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, **valorizzando la consultazione degli Organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.**
2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire **l'equilibrio** della presenza fra generi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

### Art. 7 (ex 5)

1. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia.
2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di città metropolitana è attuata attraverso le procedure di legge.
3. La Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma stabiliti con legge regionale.


## TITOLO II COMPITI E FINALITA'

### Art. 8 ( commi 1 e 2 dell'ex art.11)

1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni.
2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie **locali** e funzionali e delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa.

### Art. 9 (commi 3, 4 e 5 dell'ex art.11)

1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa, e sostenendo opportuni e **più ampi** processi di integrazione, nel rispetto delle diverse culture.



2. La Regione partecipa, attraverso i propri Organi rappresentativi, alla **formazione** di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità.

#### **Art. 10 (ex 8)**

1. La Regione tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini, **con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza.**


2. **La legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future.**

#### **Art. 11 (ex 9)**

1. La Regione incentiva e sostiene lo sviluppo dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e ad internazionalizzare l'economia regionale.

2. **Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto al lavoro la Regione promuove l'incontro tra la relativa domanda e offerta ed opera per la rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua piena attuazione.**

3. **Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

### Art. 12 (ex 10)


1. La Regione, **assicurandone la universale fruibilità, tutela i beni culturali e archeologici**, promuove e sostiene la cultura, l'arte e lo sport.
2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e della identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione.
3. La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca **scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce** intese anche con il sistema universitario **pugliese**.

## TITOLO III PARTECIPAZIONE

### CAPO I PARTECIPAZIONE

### Art. 13 (ex 12)

1. La Regione:
  - a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento **essenziale** della vita pubblica democratica;
  - b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle



- autonomie funzionali, alle formazioni sociali, e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.


**Art. 14 (ex 13)**  
(Diritto all'informazione)

1. La Regione riconosce e **garantisce** il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale.
2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini ad essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.
3. La legge regionale stabilisce le forme e gli strumenti di **esercizio** di tale diritto.

CAPO II  
PARTECIPAZIONE POPOLARE

**Art. 15 (ex 14)**  
(Iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno **quindicimila** elettori della regione.
2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno **cinque** Consigli comunali.



3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e **di bilancio** e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale, con **regolamento**, assicura servizi e strutture per l'assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle proposte.
6. **Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità della iniziativa legislativa.**
7. **Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.**


**Art. 16 (ex 15)**  
(Petizione)

1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.

**Art. 17 (ex 16)**  
(Referendum statutario)

1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la quale si approva un nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, ai sensi dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, qualora, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori della regione, **calcolato in base all'aggiornamento delle ultime liste elettorali**, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.






2. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum previsto per la richiesta e ne dichiara l'ammissibilità.
3. La **legge regionale** stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
4. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 2 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

**Art. 18 (ex 17)**  
(Referendum abrogativo)

1. Nell'ambito della Regione è indetto referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale quando lo richiedano almeno **sessantamila** elettori dei comuni della Puglia, **tre** Consigli provinciali o metropolitani, **trenta** Consigli comunali che rappresentino almeno **un quinto** degli abitanti della regione.
2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e **di bilancio** e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative **disposizioni** legislative.
4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo **della richiesta** abrogativa a norma di legge.
5. L'ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio statutario.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
8. **La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.**
9. **Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 3 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.**


**Art. 19 (ex 18)**  
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.
2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite **con legge regionale**, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

TITOLO IV  
ORGANI DELLA REGIONE

**Art. 20 (ex 19)**  
(Organi)

1. Sono organi della Regione Puglia:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

- a) il Consiglio regionale
- b) il Presidente della Giunta regionale
- c) la Giunta regionale.

**Art. 21 (ex 20)**  
(Organi a rilevanza statutaria)


1. Sono Organi regionali a rilevanza statutaria:
  - a) il Consiglio delle autonomie locali;
  - b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
  - c) le Autorità di garanzia;
  - d) il Consiglio statutario

CAPO I  
ORGANI

Sezione I  
Consiglio regionale

**Art. 22 (ex 21)**  
(Attribuzioni del Consiglio regionale)


1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa; approva l'indirizzo politico e strategico della Regione, tenendo conto del programma presentato dal Presidente della Giunta regionale.



2. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione dei suddetti indirizzi ed il conseguimento dei relativi risultati attraverso strumenti e procedure definiti dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno.

3. Il Consiglio regionale:

- a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- b) approva il documento di programmazione economica e finanziaria;
- c) approva **gli atti** di programmazione generale, intersettoriale e settoriale;
- d) approva la legge finanziaria regionale annuale;
- e) approva gli atti di programmazione finanziaria, le loro variazioni, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;
- f) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria e formula i relativi pareri;
- g) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
- h) esprime parere sui regolamenti di diretta attuazione di norme comunitarie e statali, di competenza della giunta regionale;
- i) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dallo Statuto, dalla legge e da ogni altra fonte normativa, ovvero quando sono attribuite genericamente alla Regione, limitatamente ai casi in cui vi è l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze;
- j) esprime, attraverso la competente Commissione, parere sulle nomine negli organismi di emanazione regionale e nelle società a partecipazione regionale;
- k) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- l) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- m) provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
- n) ratifica, con propria legge, le intese, gli accordi e le convenzioni, anche comunitarie, di cui al penultimo ed ultimo comma dello articolo 117 della Costituzione;
- o) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.



4. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta o di un suo componente mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del componente della Giunta regionale comporta l'obbligo per il Presidente della Giunta di revocarlo.

#### **Art. 23 (ex 22)**

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio **regionale**.


2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente a un **proprio** ruolo **organico disciplinato dalla legge regionale**.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati **con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza**.

#### **Art. 24 (ex 23)**

(Modalità di elezione e scioglimento  
del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, **dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia**, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.



2. Il Consiglio regionale è composto da settanta Consiglieri.
3. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
4. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.
5. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.
6. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

#### **Art. 25 (ex 24)**


(Organi interni del Consiglio regionale)

1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
  - a) il Presidente
  - b) l'Ufficio di Presidenza
  - c) i Gruppi consiliari
  - d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.

#### **Art.26 (ex 25)**

(Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
2. Il Presidente:
  - a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali;
  - b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;




CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

- c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale;
  - d) garantisce il rispetto delle norme dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;
  - e) esercita le altre funzioni previste dallo Statuto, dal regolamento interno e dalla legge regionale.
3. Il Presidente non può far parte delle Commissioni consiliari.
  4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

#### **Art. 27 (ex 26)**

(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:  
elezione e **decadenza**)

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente ed un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l'intera durata della legislatura.
2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e restano in carica per l'intera legislatura, salvo il disposto di cui al quarto comma.
3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari sono disciplinate dal regolamento interno.
4. La mozione di **decadenza per gravi motivi**, presentata da almeno **due terzi** dei consiglieri regionali in carica, nei confronti di uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai **due terzi** dei componenti il Consiglio regionale, ne determina la **rimozione dalla carica**.



**Art. 28 (ex 27)**  
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
  - a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
  - b) regola l'amministrazione dei fondi **assegnati al** proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali **in applicazione della relativa normativa;**
  - c) **disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale;**
  - d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice;
  - e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
  - f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, **in applicazione delle relative normative**
  
2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.


**Art. 29 (ex 28)**  
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

**Art. 30 (ex 29)**  
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.





2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

#### **Art. 31 (ex 30)**

(Commissioni d'indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, è tenuto ad istituire le suddette Commissioni quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente del Consiglio.

3. La Presidenza delle Commissioni è assegnata ad un Consigliere di opposizione.

4. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

#### **Art. 32 (ex 31)**


(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può assegnare in sede legislativa alla Commissione competente **per materia** un progetto di legge che non abbia speciale rilevanza di ordine generale.

3. La Commissione consiliare permanente, competente in materia di affari istituzionali, verifica preventivamente la conformità dei progetti di legge, **degli atti** e dei regolamenti con le norme statutarie.

4. La Commissione consiliare permanente, competente in materia di programmazione finanziaria, verifica preventivamente la conformità dei progetti di legge, **degli atti** e dei regolamenti con gli strumenti finanziari.



5. **La valutazione di non conformità**, di cui al terzo comma, fa decadere il progetto di legge o il regolamento, salvo il caso previsto dall'articolo 47, primo comma, lettera a).

### **Art. 33 (ex 32)**


(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima seduta del Consiglio regionale non prima di quindici giorni e non oltre i venticinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del primo comma, il Consiglio può essere convocato da dieci consiglieri.
3. Fino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di età, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani che fungono da segretari.
4. Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 34 (ex 33)**

(Convocazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri regionali o dei Presidenti di almeno tre gruppi consiliari costituiti complessivamente da non meno di dieci consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori fissato ai sensi dell'articolo 36.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di richiesta di convocazione del Consiglio.

#### **Art. 35 (ex 34)**

(Sedute e deliberazioni consiliari)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli strumenti più idonei a favorirne la più ampia informazione.

**2. Le sedute durante le quali sono discusse le interrogazioni a risposta immediata devono essere dotate di strumenti di contemporanea comunicazione esterna.**

3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide se adottate con la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e **di bilancio** sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno. Alle votazioni concernenti le persone si procede con lo scrutinio segreto.

#### **Art. 36 (ex 35)**

(Programmazione dei lavori)

1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari in apposita conferenza, delibera il calendario dei lavori.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

**Art. 37 (ex 36)**

(Regolamento interno del Consiglio regionale)


1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.
3. Il regolamento è approvato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Sezione II  
Consigliere regionale

**Art. 38 (ex 37)**

(Status del consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione.
4. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, decadenza e morte del consigliere regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

### **Art. 39 (ex 38)**


(Diritti del consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.
2. La risposta all'interrogazione, anche nelle forme del quesito estemporaneo, e all'interpellanza è obbligatoria ed il regolamento interno prevede i termini perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.
3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da essa controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali ed ha diritto, altresì, a prendere visione e ad ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, ad eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti all'accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi.
4. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso, è tenuto ad osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

### **Art. 40 (ex 39)**

(Trattamento economico)


1. Al consigliere regionale è attribuita una indennità in relazione alle funzioni svolte e uno specifico trattamento di previdenza, giuste le determinazioni di cui al disposto dell'articolo **28**, primo comma, lettera b).



Sezione III  
Presidente della Giunta regionale

**Art. 41 (ex 40)**  
(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale **dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto**, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.
2. **Il Presidente della Giunta regionale non è rieleggibile più di una volta consecutivamente.**
2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà **alla** Costituzione e **al** presente Statuto.
4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo.
5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data della propria proclamazione.
6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, informandone il Consiglio regionale.
7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino alla elezione, **così come prevista dalla legge elettorale**, del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.




8. In caso di dimissioni **volontarie**, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, **così come prevista dalla legge elettorale**, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 42 (ex 41)**

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.
2. Il Presidente inoltre:
  - a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;
  - b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;
  - c) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
  - d) dirige le funzioni amministrative delegate dalla Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
  - e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
  - f) propone al Consiglio regionale progetti di legge di iniziativa della Giunta sui quali, sentita la Giunta stessa, può porre la questione di fiducia;
  - g) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione.




Sezione IV  
Giunta regionale

**Art. 43 (ex 42)**  
(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.
3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina l'attività. Essa partecipa alla determinazione e alla attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente.
5. La carica di componente della Giunta regionale non è compatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella rispettiva Giunta determina, all'atto della sua accettazione, la sospensione dalla carica di consigliere regionale nella quale subentra il primo dei non eletti individuato secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale. Qualora l'assessore si dimetta volontariamente o sia revocato, riassume le funzioni di consigliere regionale al posto del consigliere subentrato.
6. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
7. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.






CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

8. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere regionale.
9. La Giunta delibera a porte chiuse con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 44 (ex 43)**  
(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, salvi i casi di competenza del Consiglio, esercita la potestà regolamentare:
  - a) esecutiva delle norme attuative delle disposizioni comunitarie, statali e regionali;
  - b) integrativa, su espressa delega del Consiglio regionale anche in materia di delegificazione e di definizione di testi normativi unici, regolatori delle funzioni di competenza della Regione;
  - c) esclusiva in materia di organizzazione della amministrazione regionale, ad eccezione dell'organizzazione del Consiglio regionale, ed in materia di atti attuativi di quelli di programmazione generale, intersettoriale e settoriale.
2. Tutti i regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.
3. La Giunta regionale, in coerenza con il programma votato dagli elettori, con gli indirizzi del Consiglio regionale, con le direttive del Presidente della Regione e con le procedure di partecipazione previsti dal presente Statuto attua le azioni e le politiche di intervento della Regione.




## CAPO II ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA

### Sezione I Consiglio delle Autonomie locali

#### **Art. 45 (ex 44)** (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero di membri non superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.
3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto, disciplina **le funzioni**, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo, garantendone la equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.
4. La legge regionale garantisce altresì la presenza di diritto nel Consiglio delle autonomie locali dei Presidenti delle Province, dei Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, dei Presidenti dei rispettivi Consigli e dei Presidenti delle Comunità montane, **dei rappresentanti delle associazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei comuni delle regioni d'Europa, nonché della rappresentanza della lega autonomie locali.**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

Sezione II  
La Conferenza regionale permanente per la  
programmazione economica, territoriale e sociale


Art. 46  
(La Conferenza regionale permanente  
per la programmazione economica, territoriale e sociale)

1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.
2. Ne fanno parte i delegati delle autonomie funzionali, **delle formazioni sociali** e del terzo settore.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione, degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, **in attuazione del secondo comma**, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.

Sezione III  
Il Consiglio statutario regionale

Art. 47  
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)

1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

- a) si esprime sulla incompatibilità statutaria, dichiarata ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, sui progetti di legge e regolamenti;
  - b) dirime, con funzione arbitrale, i conflitti di attribuzione tra Organi della Regione;
  - c) formula risoluzione conciliativa nei conflitti tra Regione, autonomie locali e funzionali, aventi ad oggetto l'applicazione delle norme statutarie.
2. Il Consiglio statutario regionale verifica, altresì, l'ammissibilità dei referendum e la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario.

#### Art. 48


(Composizione del Consiglio statutario regionale)

1. Il Consiglio statutario regionale è composto da due consiglieri regionali non in carica eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni e da tre docenti universitari ordinari **di materie giuridiche**, nominati dai Rettori degli Atenei pubblici pugliesi.
2. I componenti del Consiglio statutario regionale sono insediati dal Presidente del Consiglio regionale, restano in carica per cinque anni e non sono riproponibili.
3. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane per età.

#### Art. 49

(Consiglio statutario regionale:  
funzionamento, organizzazione e accesso)

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione, le procedure, le forme e le condizioni di accesso al Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti **e le incompatibilità**.




2. I soggetti che intendono attivare l'intervento del Consiglio statutario regionale devono redigere la richiesta in forma scritta, con l'indicazione dei termini normativi della questione prospettata, **delle disposizioni dello Statuto che si intendono violate e delle parti coinvolte.**
3. Il Consiglio statutario regionale **si esprime** preliminarmente sull'ammissibilità della richiesta presentata.
4. E' comunque inammissibile qualsiasi iniziativa rivolta a sindacare atti e provvedimenti, anche non definitivi, della Autorità giudiziaria.
5. La valutazione del Consiglio statutario regionale è contenuta in una risoluzione motivata, rivolta agli organi o soggetti **identificati come parti coinvolte nella questione esaminata.**
6. La risoluzione è approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio statutario regionale entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, è comunicata ai destinatari ed è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. **La risoluzione è vincolante per le parti coinvolte. I destinatari delle risoluzioni sono tenuti a rispettarla, fatta salva la tutela giurisdizionale.**


Sezione IV  
Autorità di garanzia

Art. 50  
(Istituzione delle Autorità di garanzia)

1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi ed amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione l'adozione di specifiche misure.
2. Sono Autorità di garanzia:



- a) **L'Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa;**  
**interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6 dello Statuto, nella tutela non giurisdizionale dei bambini, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;**
  - b) **il Comitato per l'immigrazione, che interviene nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;**
  - c) **il Comitato per l'informazione e la comunicazione, che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell'azione legislativa ed amministrativa.**
- 3. L'Ufficio di difesa civica, di cui alla lett. a) del secondo comma, è organo ausiliario ed indipendente ed è composto dal Presidente e da quattro componenti eletti dal Consiglio regionale, che contestualmente definisce le competenze di ciascuno, e ad esso riferisce.**
- 4. L'Ufficio di difesa civica interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.**
- 5. L'Ufficio di difesa civica integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed internazionale.**
- 6. La legge regionale disciplina i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento dell'Ufficio di difesa civica e determina i principi per l'organizzazione della funzione di difesa e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.**
- 7. La legge regionale definisce gli ambiti di azione, i modelli istituzionali, organizzativi e procedimentali delle Autorità di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

## TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

### Art. 51

(Principi dell'azione amministrativa)

1. La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono l'attività amministrativa nel rispetto dei seguenti principi:


- a) buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
- b) trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale;
- c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento, anche al fine di verificarne il consenso;
- d) efficacia, efficienza, tempestività ed economicità.

2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la verifica del rispetto dei principi di cui al primo comma.

### Art. 52

(Servizi al cittadino)

1. La Regione assicura, attraverso apposite intese con i comuni, che il cittadino possa rivolgersi al comune per il disbrigo di ogni e qualunque adempimento amministrativo che lo riguardi, indipendentemente dalle amministrazioni pubbliche competenti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 53  
(Pubblicazione delle leggi)

1. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che è dichiarata dalla specifica legge regionale e **determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione.**
2. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza della Regione, nonché le modalità di pubblicazione delle note ai testi e dei testi coordinati e aggiornati.

TITOLO VI  
ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,  
BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA'


CAPO I  
ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 54  
(Atti della programmazione)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale, in coerenza con il programma di cui all'articolo 41 e con gli indirizzi di cui all'articolo 22:

a) il piano di sviluppo regionale (PSR);





CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

- b) **i piani intersettoriali e settoriali;**
- c) **i programmi strutturali regionali dell'Unione europea;**
- d) **i programmi integrati territoriali;**
- e) **gli strumenti di programmazione negoziata.**

## CAPO II ORGANIZZAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

### Art. 55 (Atti della programmazione economica e finanziaria)


1. La Regione, **in coerenza con il programma di cui all'articolo 41 e con gli indirizzi di cui all'articolo 22**, realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso i seguenti atti:

- a) il documento di programmazione economica e finanziaria;
- b) la legge finanziaria regionale;
- c) il bilancio pluriennale di previsione;
- d) il bilancio annuale di previsione.

### Art. 56 (Documento di programmazione economica e finanziaria)

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione.

2. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione economica e finanziaria e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.



**Art. 57**  
(Legge finanziaria)

1. La legge finanziaria regionale espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente, al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.


**Art. 58 (ex 54)**  
(Autonomia finanziaria)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica.
2. La Regione istituisce con legge regionale i tributi propri, individuando i presupposti dell'imposizione, i soggetti passivi, le basi imponibili, le aliquote.

**CAPO III**  
**BILANCIO**

**Art. 59 (ex 58)**  
(Sistema di bilancio)


1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:
  - a) bilanci di previsione annuale e pluriennale;
  - b) esercizio provvisorio del bilancio;



- c) assestamento e variazioni del bilancio;
  - d) rendiconto generale annuale.
2. I provvedimenti di cui al primo comma sono approvati con legge regionale.

**Art. 60 (ex 59)**  
(Bilancio di previsione)

1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e pluriennale.
2. Le entrate sono costituite da:
  - a) tributi propri, tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione;
  - b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
  - c) extratributarie;
  - d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, donazioni;
  - e) **mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie;**
  - f) proventi da contabilità speciali.
3. L'esercizio finanziario del bilancio coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.
5. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per l'esame della Commissione consiliare competente, una relazione sull'andamento gestionale della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti e partecipati.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi complessivamente non superiori a **quattro** mesi.
7. I bilanci degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono annualmente approvati dalla Giunta regionale e trasmessi per conoscenza al Consiglio regionale.



**8. Le leggi e gli atti amministrativi regionali che comportano spesa devono assicurare la copertura finanziaria indicandone i relativi mezzi.**

**Art. 61 (ex 60)**

(Assestamento e variazioni del bilancio)

1. L'assestamento e le variazioni del bilancio sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.

**Art. 62 (ex 61)**

(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto della Regione è approvato con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale ed è articolato in:

- a) conto del bilancio
- b) conto generale del patrimonio.


2. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono allegati al rendiconto della Regione.

CAPO IV  
DEMANIO E PATRIMONIO

**Art. 63 (ex 62)**

( Amministrazione del demanio e patrimonio)

1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

2. Con legge regionale è approvata l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.